



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 52

Arezzo, 8 Febbraio 2007

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 1

Oggetto: **variazioni su scadenze adempimenti e versamento interessi di mora.**

In adeguamento agli accordi nazionali in materia di D.U.R.C. e alla disciplina della Banca Dati Nazionale Imprese Irregolari si è reso necessario anche da parte della nostra Cassa apportare alcune modifiche al regolamento interno in materia di scadenze adempimenti e modalità di calcolo e versamento degli interessi di mora dovuti dalle aziende che effettuano i versamenti mensili in ritardo.

Pertanto, di seguito elenchiamo le modifiche apportate al regolamento della Cassa con decorrenza 1° Gennaio 2007:

1. l'invio delle **denunce mensili** dei lavoratori occupati dovrà essere effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento;
2. il **versamento** mensile degli accantonamenti e dei contributi alla Cassa Edile dovrà essere effettuato **entro e non oltre l'ultimo giorno utile del mese successivo** a quello di riferimento;
3. **gli interessi di mora dovranno essere versati contestualmente** al mese cui si riferiscono, per cui il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva. Facciamo presente che se gli interessi calcolati risultano inferiori a € 5,00 non sono dovuti.

Per agevolare le imprese nell'individuazione dell'aliquota e nella determinazione dell'importo esatto da versare alla Cassa Edile di Arezzo in caso di ritardato pagamento della mensilità dovuta, sarà possibile usufruire del programma di calcolo disponibile sul sito internet www.cassaedilearezzo.it (Area Aziende – Calcolo Interessi di Mora), che tramite l'inserimento del mese di competenza, dell'importo dovuto (senza interessi) e della data in cui viene effettuato il versamento, fornirà l'importo totale esatto da versare (comprensivo dei relativi interessi di mora). Si raccomanda attenzione nell'inserimento della data di versamento, che deve essere quella in cui effettivamente viene pagata la mensilità dovuta. In caso di mancato versamento contestuale degli interessi o di inserimento della data errata, compariranno differenze sul versamento pervenuto alla Cassa che pregiudicherebbero la regolarità dell'impresa sulla Banca Dati Nazionale e conseguentemente sull'emissione del D.U.R.C. su tutto il territorio nazionale.

Rimanendo a disposizione per ogni altra informazione si rendesse necessaria, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pianigiani